



**REGOLAMENTO
AZIENDA COMUNALE
ACQUA POTABILE
COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE**

INDICE

I	Definizioni	pagina 5/6
II	Basi Legali	pagina 6
	Leggi e ordinanze	pagina 6
	Direttive della SSIGA	pagina 6
III	Disposizioni Generali	pagina 7
Art. 1	Preambolo	pagina 7
Art. 2	Costituzione	pagina 7
Art. 3	Scopo e campo d'applicazione	pagina 7
Art. 4	Basi giuridiche	pagina 7
Art. 5	Organizzazione	pagina 7
Art. 6	Competenze del Consiglio Comunale	pagina 8
Art. 7	Competenze del Municipio	pagina 8
Art. 8	Direzione operativa	pagina 8
Art. 9	Commissione di revisione	pagina 8
Art. 10	Contabilità dell'Azienda	pagina 9
Art. 11	Proventi	pagina 9
Art. 12	Zona di distribuzione	pagina 9
Art. 13	Compiti dell'Azienda	pagina 9
IV	Impianti di Distribuzione	pagina 10
Art. 14	Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)	pagina 10
Art. 15	Rete di distribuzione	pagina 10
Art. 16	Condotte principali	pagina 10
Art. 17	Costruzione	pagina 10
Art. 18	Idranti	pagina 10
Art. 19	Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	pagina 10
Art. 20	Messa a terra	pagina 11
V	Allacciamenti	pagina 11
Art. 21	Domanda di allacciamento	pagina 11
Art. 22	Rifiuto di allacciamento	pagina 11
Art. 23	Tracciato e caratteristiche	pagina 11
Art. 24	Condizioni tecniche	pagina 11-12
Art. 25	Utilizzazione di proprietà private, servitù	pagina 12
Art. 26	Realizzazione delle condotte di allacciamento	pagina 12
Art. 27	Proprietà dell'allacciamento e dorsale	pagina 12-13
Art. 28	Vetustà condotte	pagina 13
Art. 29	Sostituzione allacciamento e dorsale	pagina 13
Art. 30	Manutenzione allacciamento e dorsale	pagina 13
Art. 31	Modalità di intervento	pagina 14
Art. 32	Messa fuori esercizio	pagina 14-15

VI	Installazioni interne	pagina 14
Art. 33	Esecuzione	pagina 14
Art. 34	Prescrizioni tecniche	pagina 14
Art. 35	Collaudo	pagina 14
Art. 36	Obblighi del titolare dell'allacciamento	pagina 15
Art. 37	Pericolo di gelo	pagina 15
Art. 38	Dovere di informazione	pagina 15
Art. 39	Controlli	pagina 15
Art. 40	Responsabilità	pagina 15
Art. 41	Impianti di trattamento dell'acqua potabile	pagina 15-16
VII	Fornitura dell'acqua	pagina 16
Art. 42	Principi	pagina 16
Art. 43	Obbligo di prelievo	pagina 16
Art. 44	Limitazione della fornitura	pagina 16-17
Art. 45	Esclusione di responsabilità	pagina 17
Art. 46	Divieto di cessione dell'acqua	pagina 17
Art. 47	Prelievo abusivo	pagina 17
Art. 48	Forniture temporanee di acqua - acqua per cantieri	pagina 17
Art. 49	Fornitura dell'acqua a Enti Pubblici	pagina 17
Art. 50	Disdetta dell'abbonamento	pagina 18
Art. 51	Ripristino dell'abbonamento	pagina 18
Art. 52	Limitazione di portata per installazioni speciali	pagina 18
Art. 53	Piscine e fontane	pagina 18
Art. 54	Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione	pagina 18
Art. 55	Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie	pagina 19
VIII	Apparecchi di Misura	pagina 19
Art. 56	Misura e lettura	pagina 19
Art. 57	Proprietà e manutenzione	pagina 19
Art. 58	Ubicazione	pagina 19
Art. 59	Responsabilità	pagina 19
Art. 60	Prescrizioni tecniche	pagina 19
Art. 61	Contestazioni	pagina 20
Art. 62	Disfunzioni	pagina 20
Art. 63	Sotto-contatori	pagina 20
IX	Finanziamento	pagina 20
Art. 64	Autonomia finanziaria	pagina 20
Art. 65	Determinazione delle tasse	pagina 21
Art. 66	Spese per le condotte principali e di distribuzione	pagina 21

X	Costi Allacciamento	pagina 21
Art. 67	Allacciamento	pagina 21
Art. 68	Assoggettamento e criteri di calcolo	pagina 21
Art. 69	Tasse di allacciamento	pagina 21
Art. 70	Costi di posa	pagina 21
Art. 71	Spese e tassa di collaudo	pagina 22
Art. 72	Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione	pagina 22
Art. 73	Altri costi	pagina 22
Art. 74	Costi della dorsale	pagina 22
XI	Tasse	pagina 23
Art. 75	Tassa di utilizzazione: principio	pagina 23
Art. 76	Tassa base	pagina 23-24
Art. 77	Tassa di consumo	pagina 24
Art. 78	Casi speciali	pagina 24
Art. 79	Fissazione della tassa	pagina 24
Art. 80	Fatturazione e acconti per costi di fornitura	pagina 24
Art. 81	Incasso ed esecuzione	pagina 24
XII	Cauzioni	pagina 25
Art. 82	In generale	pagina 25
Art. 83	Deroghe	pagina 25
Art. 84	Importo e genere della cauzione	pagina 25
Art. 85	Inadempienza	pagina 25
Art. 86	Restituzione	pagina 25
Art. 87	Acquisizione cauzioni	pagina 25
XIII	Multe, Contestazioni e procedure	pagina 26
Art. 88	Contravvenzioni	pagina 26
Art. 89	Contestazioni e procedure	pagina 26
XIV	Disposizioni transitorie e finali	pagina 26
Art. 90	Entrata in vigore	pagina 26

I - DEFINIZIONI

Abbonato	Colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	Proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	Consumatore finale;
Acqua potabile	Acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale	Acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune di Terre di Pedemonte;
Condotte principali	Condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	Condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	Raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	Parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	Parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	Strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	Organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;

Rivenditore Ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

II - BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

- Leggi e ordinanze**
- ✓ Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0.
 - ✓ Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02.
 - ✓ Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE), RS 817.021.23.
 - ✓ Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI), RS 817.024.1.
 - ✓ Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102.
 - ✓ Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21.
 - ✓ Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
 - ✓ Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201.
 - ✓ Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1.

Direttive della SSIGA Specifiche Direttive della SSIGA

III Disposizioni generali

Preambolo	<p>Art. 1</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente regolamento disciplina il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.2. L'acqua potabile è una risorsa limitata e vulnerabile, indispensabile alla vita, allo sviluppo e all'ambiente. Come tale è considerata un bene comune e un patrimonio di tutta l'umanità.3. L'Azienda devolgerà annualmente a scopo umanitario 1 cts per ogni m³ di acqua erogato.
Costituzione	<p>Art. 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
Scopo e campo di applicazione	<p>Art. 3</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.2. L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
Basi giuridiche	<p>Art. 4</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
Organizzazione	<p>Art. 5</p> <p>Organi dell'Azienda sono:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Consiglio comunale;✓ Il Municipio;✓ la Commissione di revisione;

- Art. 6**
- Competenze del Consiglio Comunale**
1. Il Consiglio comunale:
 - ✓ adotta i regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
 - ✓ approva le tariffe e le tasse;
 - ✓ esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - ✓ autorizza le spese d’investimento;
 - ✓ nomina la Commissione di revisione;
 - ✓ decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell’Azienda;
 - ✓ autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- Deleghe al Municipio**
2. Sono delegate al Municipio le competenze di cui all’art. 13 cpv 2 LOC, art. 5a RALOC e art. 8 ROC.

- Art. 7**
- Competenze del Municipio**
- Il Municipio è responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e la rappresenta in giudizio.
Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Azienda, ed al suo miglioramento.
- Inoltre:
- ✓ presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo;
 - ✓ propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti d’investimento;
 - ✓ allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale;
 - ✓ stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
 - ✓ può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - ✓ nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune e può impiegare quello già alle dipendenze del Comune;
 - ✓ delibera in tema di commesse pubbliche;
 - ✓ sottoscrive i contratti d’abbonamento;
 - ✓ approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
 - ✓ approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
 - ✓ dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.
 - ✓ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi amministrativi competenze decisionali conformemente all’art. 31 lett a ROC.

- Art. 8**
- Direzione operativa**
- La Direzione operativa dell’azienda viene delegata dal Municipio all’UTC.

- Art. 9**
- Commissione di revisione**
- La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da

Commissione di revisione.

Art. 10

Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 e ss. LOC).

Art. 11

Proventi

1. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Art. 12

Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Nel resto del territorio comunale, l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso, se la fornitura di acqua potabile sia possibile e sostenibile.

Art. 13

Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all'articolo 12, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

IV - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)	<p>Art. 14</p> <p>Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.</p>
Rete di distribuzione	<p>Art. 15</p> <p>La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.</p>
Condotte principali	<p>Art. 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA. 2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
Costruzione	<p>Art. 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA. 2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.
Idranti	<p>Art. 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996): <ol style="list-style-type: none"> a. definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti; b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; c. incarica l'Azienda della posa degli idranti. 2. L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.
Accesso, azionamento di idranti e saracinesche	<p>Art. 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. 2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda. 3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. 4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 88.

Messa a terra

Art. 20

1. Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3. L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

V - ALLACCIAMENTI

Domanda di allacciamento

Art. 21

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda che mette a disposizione un apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Rifiuto di allacciamento

Art. 22

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Tracciato e caratteristiche

Art. 23

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Condizioni tecniche

Art. 24

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25

Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù per la posa delle condotte, delle saracinesche necessarie alla fornitura di acqua e delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con il Municipio.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.
5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 26

Realizzazione delle condotte di allacciamento

1. L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. Quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.
2. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 27

Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale.

2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28

Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29

Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 30

Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale, in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 31

Modalità di intervento

1. Eventuali danni o perdite d'acqua all'allacciamento, alla dorsale devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'emergenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32

Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;

- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33

Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 34

Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atti ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Tutti i costi relativi ai punti 1 - 4 sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35

Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Obblighi del titolare dell'allacciamento	Art. 36 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
Pericolo di gelo	Art. 37 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. È vietato lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Dovere di informazione	Art. 38 <ol style="list-style-type: none">1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente in relazione alle loro responsabilità.
Controlli	Art. 39 <ol style="list-style-type: none">1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Responsabilità	Art. 40 <ol style="list-style-type: none">1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o manutenzione insufficiente delle installazioni.2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
Impianti di trattamento dell'acqua potabile	Art. 41 <ol style="list-style-type: none">1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete

VII - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42

Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43

Obbligo di prelievo

1. All'interno del comprensorio di distribuzione, l'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio dell'acqua erogata dall'Azienda è di sua esclusiva competenza; è quindi assolutamente vietato qualsiasi tipo di commercializzazione della stessa.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44

Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. consumo manifestamente eccessivo e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45

Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata onde evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente. L'azienda non si assume nessuna responsabilità in caso di mancata comunicazione tra i due.

Art. 46

Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47

Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando deviazioni prima del contatore;
 - b. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - c. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48

Forniture temporanee di acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di contatore e di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49

Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

- Art. 50**
- Disdetta dell'abbonamento**
1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2.
 2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
 3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura, di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
 4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.
- Art. 51**
- Ripristino dell'abbonamento**
1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
 2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
- Art. 52**
- Limitazione di portata per installazioni speciali**
- L'Azienda può limitare o vietare, in caso di particolare siccità, l'erogazione d'acqua a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi e simili, o in casi di prelievo con punte elevate.
- Art. 53**
- Piscine e fontane**
1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca, sia fissa che mobile, interrata o in superficie, il cui volume supera i 2 m³.
 2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
 3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
 4. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.
- Art. 54**
- Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione**
1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.
 2. Se le condizioni tariffali dovessero differenziarsi dal presente regolamento, dovranno in seguito essere integrate nel tariffario dell'azienda (con un minimo e un massimo).

- Art. 55**
- Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate all'Azienda.
 2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
 3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII - APPARECCHI DI MISURA

- Art. 56**
- Misura e lettura
1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
 2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

- Art. 57**
- Proprietà e manutenzione
- La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

- Art. 58**
- Ubicazione
1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
 2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento, in un luogo facilmente accessibile in ogni momento.

- Art. 59**
- Responsabilità
1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
 2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

- Art. 60**
- Prescrizioni tecniche
1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
 2. Il contatore montato deve corrispondere alle esigenze dell'installazione conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA.
 3. Il diametro nominale DN del contatore non dovrà essere inferiore ai 20 mm.
 4. In caso di inosservanza si applica l'art. 35.

- Art. 61**
- Contestazioni**
1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica. È necessaria la richiesta scritta. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
 2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata permanente, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivanti dalla revisione dell'apparecchio.

- Art. 62**
- Disfunzioni**
1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
 2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
 3. Le disfunzioni accertate negli ultimi tre anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
 4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
 5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

- Art. 63**
- Sotto-contatori**
1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
 2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

IX – FINANZIAMENTO

- Art. 64**
- Autonomia finanziaria**
1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
 2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - ✓ tasse di allacciamento;
 - ✓ tasse di utilizzazione;
 - ✓ fatturazione di forniture speciali;
 - ✓ sussidi ufficiali;
 - ✓ altre partecipazioni di terzi;
 - ✓ contributi di miglioria.
 3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65
Determinazione delle tasse Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti nel presente regolamento.

Art. 66
Spese per le condotte principali e di distribuzione Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

X - COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67
Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - ✓ la tassa di allacciamento;
 - ✓ i costi di posa delle condotte;
 - ✓ le spese di collaudo.
2. I costi di realizzazione sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 68
Assoggettamento e criteri di calcolo Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ✓ ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ✓ ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

Art.69
Tasse di allacciamento

1. Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni viene prelevata una tassa unica.
2. La tassa di allacciamento è calcolata in funzione della portata permanente Q_3 del contatore installato, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
3. La tassa d'allacciamento può variare tra CHF 200 e 400 (IVA esclusa) per ogni m^3/h di portata permanente del contatore. Gli importi verranno definiti tramite ordinanza.

Art. 70
Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71**Spese e tassa di collaudo**

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Tassa di collaudo da CHF 80 a CHF 400 IVA esclusa

Art. 72**Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione**

1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73**Altri costi**

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 68 e seguenti, mentre la tassa d'allacciamento non viene più prelevata.

Art. 74**Costi della dorsale**

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

XI – TASSE

Art. 75

Tassa di utilizzazione: principio

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base che deve coprire al minimo il 50% e al massimo l'80% dei costi e da una tassa di consumo che deve coprire al massimo il 50% e al minimo il 20% dei costi.

Art. 76

Tassa base

1. La tassa base annuale è fissata secondo i seguenti criteri. La proporzionalità tra i vari importi esposti va mantenuta ad ogni livello della forchetta disponibile.

<u>categorie</u>	<u>elemento allacciato</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
A	- abitazione, per la prima unità abitativa, - attività di tipo accessorio, - installazioni sportive	CHF 120	CHF 360
B	- abitazione, supplemento per ogni unità abitativa aggiuntiva facente capo allo stesso allacciamento (in aggiunta a cat. A)	CHF 105	CHF 315
C	- rubinetto singolo per attività non professionali	CHF 60	CHF 180
D	- attività professionali	CHF 190	CHF 570
E	- alberghi, pensioni, garni, affittacamere, supplemento per ogni camera con acqua corrente facente capo allo stesso allacciamento (in aggiunta a cat. D)	CHF 10	CHF 25
F	- fornitura all'ingrosso a rivenditori (enti pubblici) ai sensi art. 49	CHF 300	CHF 2'250

2. Essa decorre dal mese dell'avvenuta immissione di acqua nella proprietà e si rinnova tacitamente di anno in anno al 1° gennaio.
3. Le tasse relative a frazioni di un anno sono computate in ragione di 1/12 per ogni mese a decorrere dal mese di immissione compreso, fino alla scadenza dell'anno.
4. La tassa base è dovuta anche se non avviene consumo di acqua potabile, o se gli elementi allacciati risultano vuoti, inutilizzati o sfitti.
5. Il noleggio del contatore è compreso nella tassa base.
6. Quale forma di sostegno all'agricoltura di montagna, viene concesso alle aziende interessate uno sconto del 50% sugli importi calcolati ai sensi del presente articolo;

Art. 77

Tassa di consumo

1. L'ammontare della tassa di consumo è calcolato in funzione del volume d'acqua consumato e rilevato mediante la lettura del contatore, ritenuto un minimo di CHF 0.80 ed un massimo di CHF 2.40 al m³.
2. La fatturazione dell'anno di competenza avverrà sulla base dei dati di consumo dell'anno precedente.
3. Il proprietario non può prelevare dai suoi inquilini importi superiori da quelli applicati dall'azienda.

Art. 78**Casi speciali**

1. Quale incentivo alle attività legate all'agricoltura di montagna, le rispettive Aziende beneficeranno di uno sconto del 50% sulla tassa di consumo.
2. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 79**Fissazione della tassa**

Il Municipio definisce mediante ordinanza, nel rispetto dei limiti imposti dagli articoli precedenti:

- a. la tariffa unitaria della tassa base;
- b. la/e tariffa/e al metro cubo per la tassa di consumo e la modalità d'imposizione;
- c. la percentuale delle tariffe di utilizzazione che dovrà essere coperta tramite le tasse base, rispettivamente tramite la tassa di consumo;

Art. 80**Fatturazione e
acconti per costi
di fornitura**

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dall'Azienda.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. Per abbonato si intende il proprietario del fondo e/o dell'edificio allacciato.

Art. 81**Incasso ed esecuzione**

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XII - CAUZIONI

In generale	<p>Art. 82</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Azienda può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.2. Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.3. Devono inoltre versare una cauzione:<ol style="list-style-type: none">a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda;c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda;d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
Deroghe	<p>Art. 83</p> <p>L'azienda può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.</p>
Importo e genere della cauzione	<p>Art. 84</p> <ol style="list-style-type: none">1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
Inadempienza	<p>Art. 85</p> <p>L'Azienda può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.</p>
Restituzione	<p>Art. 86</p> <p>Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte. L'Azienda, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.</p>
Acquisizione cauzioni	<p>Art. 87</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dall'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.2. Decorso tale termine, l'Azienda provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'Azienda corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca Cantonale per conti di risparmio.

XIII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 88

Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l'Art. 145 cpv 2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei termini di legge.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 89

Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XIV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.
Esso annulla e sostituisce i regolamenti degli ex Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano.

Approvato dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 24.02.2014.

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 17.06.2014 no. 238-RE-12711.

Con aggiunta nuovo art. 11; modifica numerazione, modifica articoli 60; 64; 75; 76 (parziale); 78 e 79. Approvato dal Consiglio comunale il 15.06.2015, approvate dalla Sezione enti locali il 25.11.2015 no. 238-RE-13468.

Modifiche art. 48, 75, 76, 78 e 79, approvate dal Consiglio comunale il 07.11.2016 e dalla Sezione enti locali il 24.01.2017 no. 238-RE-14049.